

AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID – 19

In esecuzione del Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (ODPDC) N. 658 del 29 marzo 2020, ai cui allegati il Decreto rinvia, nonché in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 23 del 25/02/2021, è indetto il presente avviso pubblico.

Articolo 1. Finalità

1.1 Con il presente avviso pubblico il Comune di Fara Gera d'Adda intende attuare le misure richiamate in premessa individuando la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali per gli stessi.

1.2 Il presente avviso pubblico disciplina l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa e/o pacchi alimentari, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l'acquisto di generi alimentari, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali di generi alimentari iscritti in apposito elenco “aperto” e senza scadenza, pubblicato sul sito istituzionale, in seguito a manifestazione d'interesse degli stessi esercizi commerciali per la misura in oggetto.

Articolo 2. Risorse

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento deliberato atto di G.M n. 23 del 25.02.2021 ammontano a € 12.820,00;

Articolo 3. Requisiti di accesso

Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste **i cittadini residenti** nel Comune alla data di presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica **per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus**.

Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

3. Di norma non sono ammessi all'erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare le persone beneficiarie di altri sostegni economici, quali a titolo esemplificativo sia sostegni diretti statali per l'emergenza Coronavirus, che altre forme di sussidio generici (es. Reddito di Cittadinanza, Naspi, altri contributi comunali e di ambito) percepiti nel trimestre ottobre/dicembre 2020.

Articolo 4. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo

1. L'importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell'ambito del presente avviso, è definito sulla base del punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri:

CRITERI		PUNTEGGI	
Risparmi			
< € 5.000,00		10	
DA 5.000,00 A € 10.000,00		5	
>€ 10.000,00		0	
numero componenti il nucleo familiare			
1		2	
2		4	
3		6	
4		8	
5 e oltre		10	
Soglie di povertà assoluta Istat			
Scostamento percentuale dalla soglia di povertà			Numero componenti
da 0% a 10%	5		1
da 11% a 30%	10		2
da 31% a 60%	25		3
da 61% a 90%	30		4
da 91% a 100%	40		5
			Soglia media mensile
			714,45
			986,36
			1261,30
			1526,28
			1.835,32
Spese fisse mensili (Affitto, mutuo prima casa, alimenti figli, finanziamento auto - 1 macchina per nucleo)			
Incidenza della spesa fissa mensile sul reddito medio (periodo di riferimento 01/10/2020- 31/12/2020)			
< al 20%		5	
da 20% a 44%		15	
da 45% a 69%		20	
da 70% a 100%		25	
Diminuzione reddito dal 2019 al 2020 (periodo di riferimento: 01/10 - 31/12)			
tra 1 e 20%		3	
21% e 40%		6	

tra 41% e 60%	9	
tra 61% e 80%	12	
tra 81% e 100%	15	

Il buono/pacco spesa è un contributo una tantum determinato come nella tabella seguente:

Punteggio ottenuto	Importo una tantum buono / valore pacco
< 15 punti	€ 0,00
15 punti	€ 150,00
da 16 a 25 punti	€ 250,00
da 26 a 50 punti	€ 350,00
da 51 a 75 punti	€ 450,00
da 76 a 100 punti	€ 550,00

2. Il buono spesa, anche frazionabile, non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.

3. Il buono spesa ha **validità massima fino al 31/07/2021**.

Articolo 5. Presentazione della domanda

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda di assegnazione del buono spesa all'ufficio Protocollo del comune di Fara Gera d'Adda fino a 15/04/2021 compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune <https://www.comune.farageradadda.bg.it/> e inviandolo esclusivamente per mail al seguente indirizzo info@comune.farageradadda.bg.it

2. alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della Carta di Identità del richiedente in corso di validità;
- titolo di soggiorno per i cittadini extra UE;
- certificazione dell'istituto bancario o postale del saldo dei conti correnti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare al 31.12.2020 e lista dei movimenti dei c/c dal 01.10.2020 al 31.12.2020;
- certificazioni titoli e investimenti (azioni/obbligazioni Buoni fruttiferi, Bot, Cct, Btp)
- contratto di affitto (casa o locali destinati ad attività lavorativa);
- certificazioni relative a mutui, finanziamenti, cessioni del quinto
- ultime tre buste paga per i dipendenti o altra documentazione da cui risultano le entrate derivanti da attività lavorativa negli ultimi tre mesi dell'anno.

3. I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l'ammissibilità delle richieste ricevute e aggiornando l'elenco delle domande ammesse all'erogazione dei buoni spesa ogni 15 giorni sulla base dell'ordine di arrivo è possibile in sede di analisi dell'istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. I servizi sociali provvederanno altresì a informare i richiedenti sull'esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).

4. L'assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l'ordine di ricezione della domanda

Articolo 6. Controlli

1. L'azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che integrano il possesso dei requisiti di ammissione al buono spesa, gli uffici competenti potranno eseguire un controllo ex post sulle richieste prive di attestazioni o con certificazioni non complete.
2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

Articolo 7. Condizioni e modalità di utilizzo dei buoni spesa

- 7.1 - La consegna buoni spesa è effettuata al soggetto che ha presentato la domanda ed è subordinata alla verifica, da parte dell'incaricato, del documento d'identità del richiedente beneficiario, dichiarato dallo stesso in sede di istanza.
- 7.2 – i buoni spesa sono consegnati presso il luogo indicato nella comunicazione all'interessato, in giorni e orari specifici, nel rispetto di apposite misure di prevenzione a tutela dell'utente e del personale in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della diffusione e del contagio da virus Covid-19.
- 7.3 – i buoni spesa consegnati al beneficiario, previa identificazione, non sono trasferibili, né cedibili a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
- 7.4 – i buoni spesa sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali iscritti in apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale, in seguito a manifestazione d'interesse degli stessi esercizi commerciali per la misura in oggetto.

Comunicazioni: ogni comunicazione relativa all'istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail.

Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
 - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l'esito negativo della pratica;
 - b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;

- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:

- a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
- b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall'ordinanza **dell'ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020**.

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di FARA GERA D'ADDA, C.F. e P.IVA C.F./P.IVA: 00294190160 ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali all'indirizzo email: info@comune.farageradadda.bg.it. ove ritenga lesi i suoi diritti, l'interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Titolare del trattamento è il Comune di FARA GERA D'ADDA, C.F. e P.IVA C.F./P.IVA: 00294190160.